FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 233/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 83 pf 26-27 adottato nei confronti dei Sig.ri Paolo RIVA, Andrea DA COL e della società ASD CADORE TRE CIME ACADEMY, avente ad oggetto la seguente condotta:

 Paolo RIVA, allenatore Uefa B, all'epoca dei fatti tesserato come dirigente-allenatore per la società A.S.D. Cadore Tre Cime Academy, in violazione:
 a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F. e dagli artt. 33, comma 1, e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025-2026, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della categoria pulcini della società A.S.D. Cadore Tre Cime Academy, seppur tesserato per la predetta compagine sportiva unicamente come dirigente-allenatore;
 b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, 61, comma 1, e 66 delle N.O.I.F. e dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso schierato i calciatori minori sig.ri C.G. e H.I. nelle fila della squadra della società A.S.D. Cadore Tre Cime Academy, seppur all'epoca tesserati per la società A.S.D. Unione Cadore Domegge, in gare ufficiali e tornei della categoria Pulcini e, segnatamente, i) in occasione dell'incontro A.S.D. Unione Cadore Domegge – A.S.D. Cadore Tre Cime Academy del 15.4.2026, nel corso della quale i predetti atleti indossavano numeri di maglia riferiti in distinta a nominativi di altri calciatori tesserati per la stessa società A.S.D. Cadore Tre Cime Academy, ii) nonché in occasione del Torneo Grassroots Challenge disputato il 18.4.2026, non indicati in distinta;

 Andrea DA COL, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Cadore Tre Cime Academy, in violazione:
 a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. e dall'art. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Cadore Tre Cime Academy, consentito e comunque non impedito che il sig. Paolo Riva, nel corso della stagione sportiva 2025-2026, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore della categoria pulcini della società A.S.D. Cadore Tre Cime Academy, seppur tesserato per la predetta compagine sportiva unicamente come dirigente-allenatore;
 b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 61, comma 1, e 66 delle N.O.I.F., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società, consentito e comunque non impedito che il sig. Paolo Riva schierasse i calciatori minori sig.ri C.G. e H.I. nelle fila della squadra della società A.S.D. Cadore Tre Cime Academy, seppur all'epoca tesserati per la società A.S.D. Unione Cadore Domegge, in gare ufficiali e tornei della categoria Pulcini e, segnatamente, i) in occasione dell'incontro A.S.D. Unione Cadore Domegge – A.S.D. Cadore Tre Cime Academy del 15.4.2026, nel corso della quale i predetti atleti indossavano numeri di maglia riferiti in distinta a nominativi di altri calciatori tesserati per la stessa società A.S.D. Cadore Tre Cime Academy,

ii) nonché in occasione del Torneo Grassroots Challenge disputato il 18.4.2026, non indicati in distinta;

Società1, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Andrea Da Col e Paolo Riva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Paolo RIVA,
 - Sig. Andrea DA COL,
 - Società Società1, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Andrea Da Col;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 4 (quattro) mesi di inibizione e squalifica per il Sig. Paolo RIVA,
 - 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Andrea DA COL,
 - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società Società1;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 NOVEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò